

TITOLI DI STUDIO VALIDI PER LAVORARE COME EDUCATRICE/EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (ASILI NIDO)

Per lavorare come educatrice o educatore dei servizi educativi per l'infanzia, si deve essere in possesso di titoli di studio specifici:

- A. Laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia → titolo valido sempre
- B. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari → titolo valido sempre

In alternativa:

- C. Laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 **SENZA** indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia → titolo valido SOLO per immatricolati entro A.A. 2018/2019.
- D. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) **SENZA** integrazione del corso di specializzazione → titolo valido SOLO per immatricolati entro A.A. 2018/2019.

In assenza dei titoli nelle classi di laurea di cui sopra:

- E. Sono validi i titoli previsti dalla normativa regionale vigente¹ prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017 → purché conseguiti entro l'A.S. o A.A. 2021/2022:
 - 1. Diploma di vigilatrice d'infanzia
 - 2. Diploma di puericultrice
 - 3. Diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d'asilo)
 - 4. Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
 - 5. Diploma di qualifica di assistente per l'infanzia
 - 6. Diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali
 - 7. Diploma di istituto magistrale (maturità magistrale)
 - 8. Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
 - 9. Diploma di maturità di assistente di comunità infantile
 - 10. Diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
 - 11. Diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive
 - 12. Diploma di dirigente di comunità
 - 13. Diploma di liceo pedagogico-sociale
 - 14. Diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca (no indirizzo linguistico)
 - 15. Diploma di liceo delle scienze sociali
 - 16. Diploma di liceo delle scienze umane
 - 17. Diploma "progetto Egeria"
 - 18. Diploma liceo della comunicazione-opzione sociale
 - 19. Diploma I.P.S. indirizzo "servizi socio-sanitari"²


¹ Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32; L.R. 16 agosto 2002, n. 22; DGR 16 gennaio 2007, n. 84; DGR n. 2179/2011.

² D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G. U. del 15-6-2010, Suppl. Ordinario n. 128).

20. Diploma di laurea in pedagogia³ (ante DM n. 509/1999)
21. Diploma di laurea in scienze dell'educazione (ante DM n. 509/1999)
22. Diploma di laurea in scienze della formazione primaria (ante DM n. 509/1999)
23. Diploma di laurea in psicologia (ante DM n. 509/1999)
24. Lauree di I e II livello in scienze psicologiche (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004).
25. Laurea di I livello in scienze dell'educazione e della formazione (DM n. 509/1999).
26. Laurea di II livello in scienze dell'educazione e della formazione (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004).

NB: Il diploma di laurea di educatore professionale quale operatore sociale e sanitario previsto dal D.M. del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520 è escluso dai titoli di studio validi.

Si rimanda alle tabelle ministeriali di equipollenza dei titoli di studio per ulteriori approfondimenti.



³ D.M. 10.06.1998 (G.U. n. 168/21.07.1998): il diploma di laurea in Pedagogia è equipollente al diploma di laurea in Scienze dell'educazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

1. D. LGS. 13 aprile 2017, n. 65, art. 14 co. 3 [modificato dal DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. 90 (G.U. n. 144 del 24/6/2025) e convertito in LEGGE 30 luglio 2025, n. 109 (G.U. n. 177 del 1/8/2025)]

“A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019.

Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia gli **ulteriori** titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022).”

2. D.M. 9 maggio 2018, n. 378

Il D.M. n. 378/2018 definisce i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni). Questo decreto, emanato in attuazione del Decreto Legislativo 65/2017, specifica i crediti formativi necessari per la laurea triennale nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione) per ottenere la qualifica di educatore nei servizi per l'infanzia [Allegato B del DM n. 378/2018].

Specifica anche i requisiti per i laureati in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) e il corso di specializzazione integrativo [Allegato A del DM n. 378/2018].

3. L.R. 23 aprile 1990, n. 32, art. 15 co. 1 (Personale degli asili nido)

“1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.”

4. L.R. n. 22/2002 e DGR. n. 84/2007 [poi modificata nel suo Allegato A con DGR n. 2179/2011]

“(Requisito au-1.4) Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in scienza della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e/o sc. dell'infanzia;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive - idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- Diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia;
- Diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 32/1990.”